

	inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, previsto dal D.Lgs.vo 150/2009 e s.m.i. è ricompreso nella predetta deliberazione nr. 27 del 30/01/2024.
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.vo 150/2009 e s.m.i.
		La Relazione della Performance, come previsto dal D. Lgs.vo 150/2009 e s.m.i., è stata validata dal Nucleo di Valutazione Aziendale in data 24/06/2024, ed è stata approvata con deliberazione nr. 336 del 27/6/2024. Il Nucleo di Valutazione Aziendale ha preso atto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 in data 24/01/2024, così come specificato nella sopra indicata deliberazione nr. 27/2024.

## Modulo 2

### Illustrazione dell'articolato del contratto

*(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)*

**a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito e materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.**

La presente relazione illustrativa viene predisposta in conformità di quanto previsto dalle seguenti disposizioni normo contrattuali:

- art. 40 e 40bis del D.L.vo 165/2001 e s.m.i.;
- circolare nr. 25 del 2012 R.G.S.;
- CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 02/11/2022, con particolare riferimento agli artt. 9 e 10, relativi alla Contrattazione Integrativa ed al Titolo X– Trattamento Economico, Capo I “Struttura della retribuzione e incrementi tabellari” e Capo II – “Fondi”.

L'Ipotesi di CIA è stata formulata nel rispetto delle Linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2024, sottoscritte tra la Delegazione di Parte Pubblica di Regione Lombardia e le OO.SS. Regionali del Comparto della Sanità il 02.07.2024 e trasmesse dalla DGW di Regione Lombardia con nota del 04.07.2024, le quali hanno proseguito la condivisione dell'obiettivo comune di una piena valorizzazione del sistema sanitario della Lombardia, impegnato nel processo di riforma di cui alla legge regionale 14 dicembre 2021 – n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009 n 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), nell'attuazione del PNRR nel potenziamento dei servizi territoriali ed ospedalieri come declinati negli indirizzi di programmazione regionale;

Le già citate Linee generali di indirizzo hanno:

- definito le Aree di intervento e previsto che ciascuna Azienda, nell'ambito di tali Aree, individui, a livello di unità operative ovvero equipe ovvero di gruppo di lavoro ovvero a livello individuale, i progetti in cui coinvolgere ogni dipendente;
- fissato le quote pro capite per tutti i dipendenti coinvolti nelle aree di intervento;
- fissato le quote annue aggiuntive da riconoscere:
  - al personale sanitario (Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica) e al personale tecnico sanitario, della prevenzione nonché della riabilitazione:
    - operante su turni articolati sulle 24 ore
    - operante su turni articolati sulle 12 ore ed a quello che presta la propria attività di giornata
  - al restante personale operante su turni articolati sulle 24 ore;

Conseguentemente, con l'Ipotesi di CIA è stato convenuto il progetto nel quale i dipendenti dovranno essere coinvolti (che sarà trasmesso al Nucleo di Valutazione per la sua validazione), i criteri di distribuzione delle predette quote nonché il cronoprogramma relativo alle rendicontazioni ed alla erogazione dei compensi, dopo ulteriore validazione da parte del Nucleo di Valutazione).

**b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;**

Parte non pertinente.

**c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;**

L'Ipotesi di CIA sostituisce integralmente tutti gli accordi progressi di identico contenuto.